



# COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 218 DEL 22/10/2024

Proposta N° 230 del 19/10/2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA BASILICATA, VIA LAZIO E SUL PONTE SUL FIUME ADIGE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA (FRAZIONE SAN VITO AL MANTICO E FRAZIONE SETTIMO) PER CONTO DELLA OPEN FIBER - PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE.</b>
-----------------	--

### IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

**VISTA** la richiesta da parte della ditta Sensi S.r.l, con sede in Strada Bresciana, n. 44, 37139 – Verona, per conto della Open Fiber S.p.A., con sede legale in via Venezia, n. 130 – 35129 Padova, della chiusura al traffico veicolare con l'istituzione del divieto di transito nelle seguenti vie sul ponte di collegamento tra i comuni di Pescantina (frazione di settimo) e Bussolengo (frazione di san Vito):

- **in via Basilicata**, tratto compreso tra l'intersezione di via Turbina di Verona/via Piemonte di Bussolengo e via Lazio, eccetto frontisti e residenti.
- **in via Lazio**, nel tratto compreso tra la stessa e l'intersezione di via Piemonte, eccetto frontisti e residenti.

per l'esecuzione di lavori finalizzati allo sviluppo della rete di fibra ottica nelle giornate del 26 e 27 ottobre 2024.

**VISTA** l'ordinanza emessa dal Comune di Pescantina n. 90 del 17.10.2024 con la quale per il tratto di propria competenza veniva concessa la chiusura;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere alla chiusura della circolazione viabilistica sul ponte suddetto per permettere l'ultimazione dei lavori di cui sopra;

**RITENUTO** che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento preposto;

**RICHIAMATI** l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

**VISTO** l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Corpo Polizia Locale in data 0009812/24 del 01.03.2024;

**ATTESTATA** la propria competenza in materia;

## **ORDINA**

**A decorrere dalle ore 08:00 del 26.10.2024 alle ore 18:00 del 27.10.2024 sul ponte di collegamento tra i comuni di Bussolengo (frazione di San Vito Al Mantico) e Pescantina (fraz. Di Settimo), nell'area interessata dai lavori, l'istituzione temporanea del divieto di transito veicolare.**

**Sono inoltre istituiti i seguenti divieti e limitazioni su Via Basilicata e Via Lazio:**

**divieto di transito veicolare fatta eccezione per i residenti e frontisti in:**

- **via Basilicata, tratto compreso tra l'intersezione di via Turbina di Verona/via Piemonte di Bussolengo con via Lazio,**
- **via Lazio, tratto compreso tra la stessa e l'intersezione con via Piemonte,**
- **È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da via Turbina di Verona, giunti in corrispondenza con l'intersezione di via Basilicata con via Piemonte di svoltare a sinistra per la stessa direzione di marcia centro paese (Bussolengo), eccetto residenti e frontisti.**
- **È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da via Piemonte, giunti in corrispondenza con via Lazio di proseguire diritto direzione di marcia Verona, eccetto residenti e frontisti.**
- **Demarcazione chiara e conforme alle norme vigenti dell'area interessata dai lavori, attraverso l'impiego di una recinzione adeguata e sicura.**

**Si autorizza il transito in Via Lazio e Via Basilicata ai mezzi pesanti superiori a 3,5 t operanti nel cantiere.**

### **PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE**

È fatto obbligo al Responsabile della ditta richiedente e a chi materialmente esegue i lavori:

- di posizionare idonea segnaletica temporanea così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di segnalare il cantiere e/o l'occupazione della sede stradale;
- dell'assoluto rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
- il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

La presente ordinanza attiene all'aspetto viabilistico, non sostituisce autorizzazioni o titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l'esercizio delle quali ne viene richiesta l'emissione.

La responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o proprietà che possa derivare dall'esecuzione dei lavori è interamente a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione

temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

**Copia del presente provvedimento deve essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed esposta sulla testata del cantiere.**

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

## **DESTINATARI DELL'ATTO**

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune di Bussolengo nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Copia della presente viene trasmessa a:

- [fabio.fossa@sensisrl.it](mailto:fabio.fossa@sensisrl.it)
- [mattia.trufelli@openfiber.it](mailto:mattia.trufelli@openfiber.it)
- Polizia locale di Pescantina (VR)
- Comando Stazione Carabinieri di Bussolengo;
- [protocollo.atv@pec.it](mailto:protocollo.atv@pec.it) ;
- SUEM 118.
- [scuola@comune.bussolengo.vr.it](mailto:scuola@comune.bussolengo.vr.it)

## **RICORSO**

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

**Istruttore Direttivo Polizia Municipale**  
PERELLA FABIO / ArubaPEC S.p.A.